

# COMUNE DI LALLIO

*Provincia di Bergamo*

## PARCHI PUBBLICI

# Regolamento

Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26/09/2005, esecutiva.

### TITOLO I - NORMATIVA GENERALE

#### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività all'interno dei parchi pubblici presenti sul territorio comunale.
2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale.
3. Il regolamento ha validità permanente, decorrente dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo approva.

#### Art. 2 - Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
  - 1) salvaguardare e riqualificare lo spazio verde, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
  - 2) salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente all'interno dei parchi, in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto della normativa igienico-sanitaria;
  - 3) coordinare in modo armonioso l'attività ludica, l'attività sportiva, l'attività sociale da svolgere all'interno dei parchi, in seno all'esigenza primaria del rispetto della quiete pubblica, del rispetto degli orari destinati per ciascuna attività e della pulizia all'interno dei parchi.
  - 4) promuovere l'aggregazione giovanile attraverso una ordinata e pacifica convivenza all'interno degli spazi attrezzati.

#### Art. 3 Dislocazione dei parchi e attività consentite all'interno degli stessi

Nel territorio comunale sono dislocati 6 parchi pubblici nelle seguenti vie:

- Via Europa
- Via Pascoletto
- Via Gramsci
- Via Marconi
- Via Colleoni
- Via la Centrale

All'interno del parco di **via Europa** è vietato:

- il gioco del calcio (eccettuati i bambini di età inferiore agli 8 anni e i genitori o gli accompagnatori);
- l'ingresso dei cani;

- l'ingresso dei ciclomotori/motocicli;  
(è consentito l'ingresso delle biciclette).

All'interno del parco **Pascoletto** è vietato:

- l'ingresso dei ciclomotori/motocicli;
- l'ingresso dei cani;
- il gioco del calcio (eccettuati i bambini di età inferiore agli 8 anni e i genitori o gli accompagnatori);
- l'utilizzo delle biciclette (eccettuati i bambini di età inferiore ai 6 anni );
- l'utizzo di skateboard e pattini a rotelle (tranne gli orari indicati nel successivo art. 4).

All'interno del parco di **via Gramsci** è vietato:

- l'ingresso dei ciclomotori/motocicli;
- l'ingresso dei cani;
- il gioco del calcio (eccettuati i bambini di età inferiore agli 8 anni e i genitori o gli accompagnatori);
- l'utilizzo delle biciclette (eccettuati i bambini di età inferiore ai 6 anni);

All'interno del parco di **via Marconi** è vietato:

- l'ingresso dei ciclomotori/motocicli;
- il gioco del pallone (eccettuati i bambini di età inferiore agli 8 anni e i genitori o gli accompagnatori);
- l'utilizzo delle biciclette (eccettuati i bambini di età inferiore ai 6 anni);
- l'utizzo di skateboard e pattini a rotelle.  
( è consentito l'ingresso dei cani ).

All'interno del parco di **via Colleoni** è vietato:

- l'ingresso dei ciclomotori/motocicli;
- l'utilizzo delle biciclette (eccettuati i bambini di età inferiore ai 6 anni);
- l'utizzo di skateboard e pattini a rotelle;
- L'ingresso dei cani;  
( è consentito il gioco del calcio nell'apposito spazio e quello della pallavolo).

All'interno del parco di **via la Centrale** è vietato:

- l'ingresso dei ciclomotori/motocicli;
- l'utilizzo delle biciclette (eccettuati i bambini di età inferiore ai 6 anni);
- l'utizzo di skateboard e pattini a rotelle;
- Il gioco del calcio (eccettuati i bambini di età inferiore agli 8 anni e i genitori o gli accompagnatori);  
( è consentito l'ingresso dei cani).

#### **Art. 4 – Orari e prescrizioni**

1) Gli orari sono stabiliti con provvedimento del Sindaco in fase di prima applicazione, e sono fissati nel seguente modo:

- a) 08.30- 21.00 periodo estivo (1 Maggio- 30 Settembre);
- b) 09.00-18.00 periodo invernale (1 Ottobre - 30 Aprile)

2) L'orario di praticabilità degli spazi attrezzati per le attività ludiche è il seguente:

fermo restando le prescrizioni e i divieti indicati nel precedente art. 3, all'ingresso dei parchi è consentito l'utilizzo di tutta l'area attrezzata per il divertimento e lo svago, durante l'orario di apertura

dei parchi, ad eccezione dell'utilizzo dello spazio arena presente all'interno del parco di via Pascoletto, che viene così regolamentata:

a) è consentito all'interno dell'arena, l'utilizzo **solo** degli skateboard e dei pattini a rotelle nella seguente fascia oraria:

**dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 18.00 alle 20.00 tutti i giorni dell'anno compresi i festivi.**

E' pertanto vietato l'utilizzo dei pattini a rotelle e degli skateboard in orari differenti.

**Le limitazioni si applicano solo ai ragazzi con età superiore ai 13 anni.**

#### **Art. 5 – Attività connesse alla detenzione dei cani ed aspetti connessi**

All'interno dei parchi è vietato l'ingresso dei cani, ad eccezione del parco di via Marconi e del Parco di via la Centrale, laddove è consentito l'ingresso dei cani con le seguenti prescrizioni:

- è fatto obbligo al detentore di cani di accompagnare o far accompagnare sempre l'animale da persona idonea, tenuto conto della razza e della mole dello stesso;
- è fatto obbligo di avere l'animale, anche se di piccola taglia, munito di idonea museruola;
- in caso di effettivo e insistente disturbo della quiete pubblica, fatte salve le relative sanzioni, il Comune con apposito provvedimento può ordinare l'allontanamento del cane che lo provoca e il trasferimento dello stesso presso il luogo di idonea detenzione, con spese di mantenimento a carico del proprietario.
- La presenza dei cani randagi deve essere segnalata da parte dei cittadini all'ufficio di polizia locale del comune per i provvedimenti di allontanamento dell'animale.
- Ai fini della tutela delle persone dalla aggressività di predeterminate razze di cani, si applica, per la durata della loro validità, l'Ordinanza emanata dal Ministro della salute in data 27-08-2004 e l'elenco degli animali in essa contenuto, nonché quelle che dovessero essere emanate in futuro.
- È fatto obbligo al detentore dei cani di avere al seguito mezzi idonei alla raccolta degli escrementi dei cani per essere utilizzati in caso di necessità;
- È fatto obbligo al detentore dei cani di provvedere tempestivamente alla raccolta degli escrementi dei cani dallo stesso condotti.

#### **Art. 6 - Sanzioni**

L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3 - 4 comma 2 e art. 5, contenute nel presente regolamento, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 300,00, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 Novembre 1981 n° 689 e successive modificazioni e integrazioni.

L'importo delle sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo, potrà essere successivamente essere modificato con Provvedimento del Sindaco.

### **TITOLO II NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

#### **Art. 7 - Normativa igienico-sanitaria**

1) Gli spazi attrezzati per lo svolgimento delle diverse attività, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

3) Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti;

4) Gli spazi attrezzati, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono essere

installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività.

5) E' sempre applicabile la normativa di cui al Dlg. n° 22/97 (decreto Ronchi), per quanto attiene all'abbandono o deposito di rifiuti al di fuori degli spazi autorizzati presenti all'interno di ciascun parco.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente.